

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

I - ANZIANITA' DI SERVIZIO		Punti
A)	Per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1)	6
A1)	Per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A).	6
B)	Per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (4)	3
C)	Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di DOS nella scuola secondaria di 2° grado e per i docenti di religione cattolica (5) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1) (5bis).	6
B1)	Per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B).	3
D)	A coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento servizio nella scuola e nel comune.	3

III - TITOLI GENERALI		Punti
A)	Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al livello parti o superiore a quello di appartenenza (10)	12
E) Si precisa che al sensi della lettera B) si valuta un solo pubblico concorso. E) equiparata all'inclusione in graduatoria di merito, l'inclusione in terme di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione		

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA		Punti
A)	Per ricalcolamento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricalcolamento ai genitori o ai figli (6) (7)	6
<p>(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricalcolamento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricalcolamento al familiare trasferito per servizi o in altri casi di pubblica utilità o di ordinanza.</p> <p>Il punteggio di ricalcolamento e quello per la cura e l'assistenza dei familiari (lettera D della Tabella A - Parte II) spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l'esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche ricche di servizi (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative ricche di servizi. In tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di vicinorità, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.</p> <p>(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumero, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:</p> <p>– lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche ricche di servizi (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risultato vicinorità alla sede di titolarità. – lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso vicinorità, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche ricche di servizi.</p> <p>Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumero.</p>		
B)	Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)	4
(8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.		
C)	Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiore che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.	3
D)	Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9).	6
(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi: a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura; b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo; c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.		

	<p>artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.</p> <p>concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.</p> <p>A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.</p> <p>Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.</p> <p>Al sensi dell'art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.</p> <p>Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 12/4/1999.</p>
B)	<p>Per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero stati ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti da amministrazioni e/o istituti pubblici e titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente</p> <p>(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)</p>
5	
C)	<p>Per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12).</p>
3	
D)	<p>Per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)</p> <p>(13) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.</p> <p>(14) I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.</p>
1	
E)	<p>Per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motore), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)</p>
5	
F)	<p>Per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo)</p>
5	
H)	<p>Per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n. 323, fino</p>

		all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame.	1
1)		CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n.6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art.3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B. il certificato viene rilasciato solo a chi • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER(art 4 comma 2) • ha frequentato il corso metodologico • sostenuto la prova finale.	1
L)		CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale	0,5
		N.B. i titoli relativi a A), B) C), D), E), F), G), H) I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di punti	10